

NEWPAL S.p.A.

**MODELLO ORGANIZZATIVO
ex D.lgs. 231/2001**

Approvazione CdA Data: 26.03.2025	Consiglio di Amministrazione
--------------------------------------	------------------------------

Sommario

GLOSSARIO DEI TERMINI	5
CAPITOLO 1 – LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE	8
1.1 Premessa e quadro normativo	8
1.2 I presupposti della responsabilità dell’Ente	8
1.2.1 Le fattispecie di reato previste dal Decreto e dalle successive modificazioni	8
1.2.2 Criteri di imputazione della responsabilità all’Ente e la funzione esimente del Modello	13
1.3 I Reati commessi all’estero	14
1.4 Le sanzioni	15
1.4.1 Le sanzioni pecuniarie	15
1.4.2 Le sanzioni interdittive	15
1.4.3 La pubblicazione della sentenza	16
1.4.4 La confisca	16
1.5 Le misure cautelari	16
1.6 Le vicende modificate dell’Ente	17
1.7 Indicazioni del Decreto circa le caratteristiche del Modello	17
1.8 I codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti	18
1.9 L’accertamento dell’illecito amministrativo	19
1.10 Sindacato di idoneità	20
CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ	21
2.1. Assetto organizzativo generale di Newpal	21
2.2. Il sistema di governance e poteri dei soggetti responsabili	21
2.3. Le aree di operatività aziendale	22
CAPITOLO 3 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE	23
3.1. La costruzione del Modello	23
3.2. Analisi dei rischi	23
3.3. Predisposizione del Modello	23
3.3.1. La funzione del Modello	24
3.3.2. Il Modello nel contesto della Società	24
3.3.3. Adozione del Modello e successive modifiche di adeguamento e aggiornamento dello stesso	24
3.4. I Processi Sensibili	25
CAPITOLO 4 – L’ORGANISMO DI VIGILANZA	26
4.1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza	26
4.2. Regolamento dell’Organismo di Vigilanza	26
4.3. Il Sistema Whistleblowing e coinvolgimento dell’OdV	26
CAPITOLO 5 – IL SISTEMA DISCIPLINARE	29
5.1. Misure nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti	29
5.2. Misure nei confronti degli Amministratori	29
5.3. Misure nei confronti dei Sindaci	29
5.4. Il Sistema Whistleblowing e il Sistema Disciplinare del Modello	29
CAPITOLO 6 - LA FUNZIONE, PRINCIPI ISPIRATORI E STRUTTURA DEL MODELLO ALL’INTERNO DI NEWPAL	31
6.1. Premessa	31
6.2. Le aree di rischio dell’attività di Newpal	31
6.3. La procedura di adozione del Modello	32

6.4	La diffusione del Modello tra i “portatori di interesse”, l’attività formativa e informativa	32
PARTE SPECIALE I - DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI.....		35
1.	I DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO).35	35
1.1.	Premessa.....	35
1.2.	Funzione della Parte Speciale I.	35
1.3.	Processi Sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.	36
1.4.	Documenti recepiti dal Modello.	36
1.5.	Principi di comportamento.....	36
1.6.	Procedure specifiche.....	38
1.6.1	Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti.	38
1.6.2.	Identificazione continua dei pericoli, loro valutazione e implementazione delle misure di controllo necessarie.	39
1.6.3.	Definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza.	39
1.6.4.	Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza.....	39
1.6.5.	Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai dipendenti e alle altre parti interessate.	39
1.6.6.	Controlli in caso di appalti.	40
1.7.	Le verifiche dell’Organismo di Vigilanza.	41
PARTE SPECIALE II – REATI AMBIENTALI.....		42
1.	I REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO).....	42
1.1.	Premessa.....	42
1.2.	Funzione della Parte Speciale II.	42
1.3.	Processi Sensibili nell’ambito dei reati ambientali.....	43
1.4.	Documenti recepiti dal Modello.....	43
1.5.	Principi di comportamento.	43
1.6.	Procedure specifiche.....	45
1.7.	Le verifiche dell’Organismo di Vigilanza.....	46

Costituiscono parte integrate del presente Modello tutti i seguenti allegati, nonché i documenti in esso richiamati, nella versione tempo per tempo vigente:

1. Codice Etico
2. Codice disciplinare
3. Organigramma, Ruoli del personale, Mansionario
4. Planimetrie e aree operatività
5. Procedure/Documenti area Sicurezza/Ambiente
 - Gestione delle imprese esterne
 - Nuove tecnologie e processi
 - Sorveglianza e misurazione del sistema SGI
 - Manuale QAS
 - Politica per la qualità della sicurezza e ambiente
 - Approvvigionamento prodotti CE
 - Gestione del personale
 - Gestione Scarichi idrici
 - Gestione della manutenzione
 - Gestione delle emissioni in atmosfera
 - Gestione dei rifiuti
 - Gestione Sostanze pericolose e protezione del suolo
 - Verifiche ispettive interne
 - Norme generali di sicurezza e ambientali
 - Checklist Appalti
6. Procedura Whistleblowing

GLOSSARIO DEI TERMINI

Allegati – Insieme degli elaborati che concorrono a costituire il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società.

Aree sensibili – Partizioni aziendali nell’ambito delle quali vengono svolte attività sensibili.

Attività sensibili – Attività nel cui ambito sussiste il rischio della commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento (D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni).

Azienda – Insieme complessivo dei beni e delle strutture organizzate da Newpal per lo svolgimento del proprio oggetto sociale.

CCNL – Contratto collettivo nazionale del lavoro.

Collaboratori – Soggetti che si affiancano alla Società in un rapporto di collaborazione continuata.

Consulenti – Soggetti che esercitano la loro attività in favore della Società in forza di un rapporto contrattuale.

Decreto – D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.).

Destinatari – gli organi sociali, il *management*, il personale dipendente, i collaboratori esterni, i *partners* commerciali e finanziari, i fornitori e tutti coloro che siano a qualunque titolo, anche indirettamente, tenuti a conoscere ed applicare le disposizioni, i principi e le procedure contenute e/o richiamate con il Modello della Società.

Dipendenti – Soggetti legati a Newpal da un rapporto di lavoro subordinato (compresi i dirigenti) o da un rapporto contrattuale allo stesso assimilato.

distribuzione, promozione e vendita dei suoi prodotti.

Documenti – Insieme degli elaborati che concorrono a costituire il Modello di organizzazione, gestione e controllo dell’azienda.

Ente – in generale, entità giuridica soggetta all’applicazione del D.lgs. 231/01 e nello specifico Newpal S.p.A.

Interesse (dell’Ente) – Sussiste quando l’autore del Reato ha agito con l’intento di favorire l’Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato realmente conseguito. L’interesse viene valutato *ex ante* e normalmente viene riscontrato quando la persona fisica non ha agito in contrasto con gli interessi dell’Ente.

Linee guida – Linee guida di CONFINDUSTRIA approvate dal Ministero di Giustizia con D.M. 4.12.2003, come da ultimo modificate ed approvate dal Ministero di Giustizia a giugno 2021.

Mappatura delle aree di rischio – Selezione delle aree aziendali nell’ambito delle quali vengono esercitate.

Modello – Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dagli artt. 6 e 7 del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Newpal – Newpal S.p.A. con sede legale in (840051) Malalbergo (BO) Via Verdi 8, e sede operativa in (44028) Poggio Renatico, fraz. Gallo (FE), Via nazionale 3, iscritta nel Registro delle imprese di Bologna, R.E.A. BO: 547149, (P.IVA: 03797601204), avente quale oggetto la produzione di imballaggi in materie plastiche; società che ha provveduto ad adottare, con deliberazione del CdA, il presente Modello.

Normativa di riferimento dell’Unione Europea – Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 “Tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee”, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 “Lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri”; e Convenzione OCSE del dicembre 1997 “Corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali”; legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001); Direttiva 2008/99/CE sulla “Tutela penale dell’ambiente”. In generale, fonti

normative comunitarie che hanno inciso, anche indirettamente, sulla disciplina nazionale interna della responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs. 231/2001).

Normativa di riferimento nazionale – D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

OdV – Organismo di Vigilanza previsto dall’art. 6 del D.lgs. 231/2001, avente il compito di vigilare sull’osservanza del Modello e di verificare la sua adeguatezza.

Operazione Sensibile – Segmento di attività che si pone nell’ambito delle Attività sensibili (D.lgs. 231/2001).

P.A. – Organismi, sezioni, uffici della Pubblica Amministrazione statale o locale, con particolare riferimento alle Attività sensibili per la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Partners – Soggetti che affiancano Newpal in un rapporto di collaborazione continuata in merito alla fabbricazione degli imballaggi in materie plastiche.

Portatori di interesse – I soci della società, i dipendenti e collaboratori, i consulenti, i componenti del Collegio Sindacale e i rappresentanti a qualunque titolo di Newpal (es: procuratori, delegati).

Reati/o – Novero dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

Soci – Novero dei proprietari di quote e/o azioni.

Società – Newpal S.p.A.

Soggetti apicali – Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Newpal, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Successive integrazioni e modificazioni – Legge 23 novembre 2001, n. 49 (art. 25 *bis* del D.Lgs. 231/2001); D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 62 (art. 25 *ter* del D.Lgs. 231/2001); Legge 14 gennaio 2003, n. 7 (art. 25 *quater* D.Lgs. 231/2001); legge 11 agosto 2003, n. 228 (art. 25-*quinquies* del D.Lgs. 231/2001); Legge 16 marzo 2006, n. 146; D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001); Legge 18 marzo 2008, n. 48 (art. 24 *bis* del D.Lgs. 231/2001); Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 24 *ter* del D.Lgs. 231/2001); Legge 23 luglio 2009, n.99 (artt. 25 *bis*.1 e 25 *novies* del D.Lgs. 231/2001); D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001); Legge 6 novembre 2012, n. 190 (integrazione art. 25 e art. 25 – *ter* del D.Lgs. 231/2001), Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (integrazione art. 25 *octies* del D.Lgs. 231/2001), Legge 22 maggio 2015, n. 68 (integrazione art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001), Legge 17 ottobre 2017, n. 161 (integrazione art. 25 *duodecies* del D.Lgs. 231/2001), Legge 20 novembre 2017, n. 167 (introduzione art. 25 *terdecies* del D.Lgs. 231/2001), Legge 3 maggio 2019, n. 39 (introduzione art. 25 *quaterdecies* del D.Lgs. 231/2001), Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (introduzione art. 25 *quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001), Legge 9 marzo 2022, n. 22, Legge 9 ottobre 2023, n. 137 (artt. 24 e 25 *octies* del D.Lgs. 231), Legge 22 gennaio 2024, n. 6; Legge 28 giugno 2024, n. 90 (integrazione art. 24 *bis* del D.lgs. 231/2001); Legge 8 agosto 2024, n. 112 (modifica art. 25 del D.lgs 231/2001), D.lgs 26 settembre 2024 n. 141 (modifica art. 25 *sexiesdecies* del D.lgs 231/2001). In generale, tutti i provvedimenti legislativi che hanno implementato il novero dei reati previsti dall’originale provvedimento che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 231/2001).

Vantaggio (dell’Ente) – Sussiste quando l’Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal Reato un risultato positivo, economico o di altra natura. La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall’Ente sia necessariamente di natura economica. Il vantaggio viene valutato oggettivamente *ex post*, per cui la responsabilità dell’Ente può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l’Ente.

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1 – LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE.

1.1 Premessa e quadro normativo.

In data 8 giugno 2001, è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, “**Decreto**”).

Il Decreto costituisce attuazione della delega al Governo prevista dall’articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, legge che ha armonizzato il nostro ordinamento al diritto comunitario ed internazionale, ratificando e dando esecuzione a varie convenzioni internazionali alle quali l’Italia aveva già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la Convenzione del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione dei funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri, e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (assimilabile dal punto di vista pratico ad una responsabilità penale) a carico degli enti, per tali intendendosi tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, l’“**Ente**”). Sono invece esclusi dall’applicazione del Decreto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale quali, ad esempio, i partiti politici e i sindacati.

La sostanziale novità introdotta dal Decreto è rappresentata dal fatto che la responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso materialmente il fatto. Tale responsabilità è, infatti, autonoma con la conseguenza che l’Ente può essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

**

1.2 I presupposti della responsabilità dell’Ente.

La responsabilità dell’Ente sussiste solo in determinate ipotesi e segnatamente:

- a) secondo il principio di legalità, per l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli previsti dallo stesso Decreto, i c.d. reati presupposto (art. 2 del Decreto);
- b) se il reato presupposto è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all’Ente e nell’interesse o vantaggio dell’Ente medesimo [art. 5, lettera a) del Decreto];
- c) in caso di mancata adozione o efficace attuazione da parte dell’Ente di un modello di organizzazione e gestione (di seguito, “**Modello**”) idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi [art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto];
- d) in caso di mancato affidamento ad un apposito organismo dell’Ente (Organismo di Vigilanza), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello, nonché nei casi di omessa e/o insufficiente vigilanza da parte del suddetto organismo [art. 6, comma 1, lettera b) e d) del Decreto];
- e) in caso di elusione non fraudolenta del Modello da parte degli autori del reato presupposto [art. 6, comma 1, lettera c) del Decreto].

1.2.1 Le fattispecie di reato previste dal Decreto e dalle successive modificazioni.

In applicazione del principio di legalità, di cui all’art. 2 del Decreto, la responsabilità dell’Ente non discende dalla commissione di qualunque fatto-reato, ma unicamente dalla commissione di fatti previsti dal Decreto come reato al momento della loro commissione (c.d. reati presupposto; di seguito, “**Reati/o**”).

A far data dall’entrata in vigore del Decreto, il novero dei reati presupposto della responsabilità dell’Ente è stato notevolmente ampliato dal susseguirsi di interventi legislativi.

All’esito di tali progressivi ampliamenti, alla data di adozione del Modello, i reati presupposto previsti dal Decreto sono riconducibili alle seguenti categorie:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)⁽¹⁾;
- Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)⁽²⁾;
- Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)⁽³⁾;
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)⁽⁴⁾;

⁽¹⁾ Si tratta dei seguenti reati: a) all'art 24 del D. Lgs 231/2001: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [aggiunto dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137]; turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) [aggiunto dalla L. 9 ottobre 2023, n. 137]; b) all'art. 25 del D.Lgs 231/2001: peculato e indebita destinazione di denaro o cose mobili (artt. 314, 314-bis e 316 c.p.), corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319, 319-bis e 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [aggiunto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190], corruzione di persona incaricato di un pubblico servizio, [variato dalla L. 6 novembre 2012 n. 190], istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione, istigazione alla corruzione e concussione di membri delle Comunità europee, funzionari delle Comunità europee, degli Stati esteri e delle organizzazioni pubbliche internazionali (art. 322-bis c.p.), l'articolo è stato da ultimo modificato con la L. 112/2024.

⁽²⁾ L'art. 24-bis è stato aggiunto dall'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta dei reati di: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); detenzione e diffusione abusiva di codici d'accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615-quater c.p.); diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); falsità in documenti informatici aventi efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.). L'articolo è stato poi modificato dalla L. 238/2021 e di recente dalla L. 90/2024, che ha non solo modificato le sanzioni previste al primo e al secondo comma, ma ha altresì inserito al co. 1bis e al co. 2, due nuovi reati presupposto, ossia quello di cui all'art. 629, co. 3, c.p. e art. 635-quater.1 c.p.

⁽³⁾ Articolo inserito dall'art. 2, co. 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dalla Legge del 27 maggio 2015 n. 69. Punisce l'associazione per delinquere di natura semplice, o di tipo mafioso o finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, alla tratta di persone, all'acquisto o alienazione di schiavi od alla commissione di altri reati concernenti le violazioni delle disposizioni contro l'immigrazione clandestina (artt. 416 e 416-bis c.p.); lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) modificato dalla L. 43/2019; la prostituzione minorile e la detenzione di materiale pornografico (art. 600-ter e 600-quater c.p.); la violenza sessuale (art. 609-bis c.p.); il sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630 c.p.); l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309); l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione, porto in luogo pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale).

⁽⁴⁾ L'art. 25-bis è stato introdotto dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di: falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.). Inoltre, la legge 99/2009, entrata in vigore il 15 agosto 2009, ha riformulato il titolo dell'art. 25-bis in "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" e introdotto nuove fattispecie di reato presupposto non contemplate nella precedente formulazione dell'articolo. Le modifiche hanno introdotto in particolare alla lettera f-bis) la responsabilità degli enti per i reati di: contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.), e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

- Reati contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)⁽⁵⁾;
- Reati societari (art. 25-ter del Decreto)⁽⁶⁾;
- Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)⁽⁷⁾;

⁽⁵⁾ Articolo inserito dall'articolo 17, co. 7, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n. 99. La fattispecie punisce: la turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.); la frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); la vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); la contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.); la fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); l'illecita concorrenza con violenza o minaccia (art. 513-bis c.p.); le frodi contro industrie nazionali (art. 514 c.p.).

⁽⁶⁾ L'art. 25-ter è stato introdotto dall'art. 3 del D. Lgs 61/2002 e poi modificato dalla Legge 262/2005 dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015, dal D. Lgs n. 38/2017 e dal D. Lgs. n.19/2023. Si tratta dei reati di: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), fatti di lieve entità (art. 2621-bis), false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635, 3° comma c.c.) [aggiunto dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 e modificato dal D. Lgs n. 38/2017], istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D. Lgs n. 38/2017], illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggiotaggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). L'articolo 25-ter richiama inoltre fra i reati presupposto due reati successivamente abrogati: falso in prospetto (art. 2623, comma 2, c.c. – abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262), e falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c. – abrogato dall'art. 37 comma 34 D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39). In base al principio di tassatività dell'elenco dei delitti presupposto (vedi Tribunale ordinario di Milano, sezione Giudice per le indagini preliminari, Sentenza n. 12468 del 3 novembre 2010, GUP D'Arcangelo; vedi anche Cass. 29.9.2009, n.41488, Rimoldi ed altri) le ipotesi di illecito amministrativo dipendente da reati abrogati a cui l'art. 25-ter D. Lgs 231/01 pur formalmente fa ancora riferimento, sono attualmente inapplicabili in ragione dello *ius superveniens*. Infine, il D.Lgs 2 marzo 2023 n. 19, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliero” ha modificato l'art 25-ter introducendo la lettera *s-ter* che prevede il reato di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare.

⁽⁷⁾ L'art 25-quater è stato introdotto dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”, nonché dei delitti “che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999”. Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei “delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali” è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposto l'art. 270-bis c.p. (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive; l'art. 270-ter c.p. (assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive; art. 270-quater c.p. (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale; 270-quinquies c.p. (addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale); art. 270-sexies (condotta con finalità di terrorismo); 280 c.p. (attentato per finalità terroristiche o di eversione); art. 280-bis c.p. (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi); art. 289-bis c.p. (sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione); art. 302 c.p. (istigazione a commettere alcuno dei predetti delitti); art. 1 D.L. 625/1979, conv., l. 15/1980; l. 342/1976 concernente la repressione dei delitti contro la sicurezza della navigazione aerea; l. 422/1989 riguardante i reati contro la sicurezza della navigazione marittima ed i reati contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla

- Reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater.1* del Decreto)⁽⁸⁾;
- Reati contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)⁽⁹⁾;
- Reati in tema di abusi di mercato (art. 25-*sexies* del Decreto)⁽¹⁰⁾;
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)⁽¹¹⁾;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)⁽¹²⁾;
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)⁽¹³⁾;
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)⁽¹⁴⁾;

piattaforma continentale.

⁽⁸⁾ L'art. 25-*quater.1* è stato introdotto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7. Si tratta dei delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

⁽⁹⁾ L'art. 25-*quinquies* è stato introdotto dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e poi modificato dalla Legge 38/2006. Si tratta dei reati di: riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), reati connessi alla prostituzione minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*bis* c.p.), alla pornografia minorile e allo sfruttamento della stessa (art. 600-*ter* c.p.), detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-*quater* c.p.), pornografia virtuale (art. 600-*quater1* c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), l'articolo è stato poi aggiornato alle modifiche introdotte dal D. lgs. 21/2018 e dalle modifiche introdotte dalla L. 238/2021.

⁽¹⁰⁾ L'art. 25-*sexies* è stato introdotto dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs 58/1998), l'articolo è stato poi modificato dalla L. 238/2001.

⁽¹¹⁾ L'art. 25-*septies* è stato introdotto dall'art. 9 della Legge 123/2007 e poi modificato dall'art. 300 del D. Lgs 81/2008. Si riferisce ai reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), l'articolo è stato poi modificato a seguito dell'introduzione del D. lgs. 107/2018.

⁽¹²⁾ L'art. 25-*octies* è stato introdotto dall'art. 63 D. Lgs 231/2007. Già previsto nella legge 146/2006, punisce i reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.) e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.). La legge del 15 dicembre 2014, n. 186 ha introdotto all'interno dell'art. 25-*octies*, il reato di "autoriciclaggio" (art. 648-*ter.1* c.p.). L'art. 25-*octies* è stato modificato dal D. lgs. n. 195/2021.

⁽¹³⁾ L'art. 25-*novies* è stato introdotto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99, art. 15, comma 7, lettera c). Si tratta dei reati previsti agli artt. 171, primo comma, lettera a-*bis*, e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies*, 171-*octies*) della legge 22 aprile 1941, n. 633. Gli articoli citati sanzionano una pluralità di comportamenti sintetizzati di seguito: diffusione indebita mediante reti telematiche di opere dell'ingegno protette, in tutto o in parte; la pena è aggravata se l'opera altrui non è destinata alla pubblicità, ovvero è usurpata la paternità dell'opera, ovvero vi è qualsiasi modifica dell'opera, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, co. 1, lett. a-*bis* e co. 3); duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, commercio, concessione in locazione, detenzione, per trarne profitto, di programmi contenuti in supporti non contrassegnati da SIAE; importazione, commercio, detenzione, per trarne profitto, di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di programmi per elaboratori (art. 171-*bis* co. 1); riproduzione, comunicazione o diffusione, estrazione o reimpiego in violazione agli artt. 64-*quinquies*, 64-*sexies*, 102-*bis* e 102-*ter*, distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE (art. 171-*bis* co. 2); duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva di opere dell'ingegno su qualsiasi supporto mediatico – testo, audio, video o altro, anche in combinazione fra loro, a fini di lucro o comunque per un numero superiore a cinquanta copie; decrittazione abusiva o utilizzo/ diffusione di strumenti per la decrittazione abusiva (art. 171-*ter*); produzione o importazione di supporti non contrassegnati SIAE (art. 171-*septies*); produzione, commercio, modifica, utilizzo a fini fraudolenti per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se non soggetto a canone (art. 171-*octies*).

⁽¹⁴⁾ L'articolo è stato inserito dall'articolo 4, co. 1, della legge 3 agosto 2009, n. 116, come articolo 25-*novies*, non tenendo conto dell'inserimento di tale articolo 25-*novies* da parte dell'articolo 15, comma 7, lettera c), della legge 23 luglio 2009, n. 99. Per tale motivo nella prassi editoriale tale articolo viene rinumerato come articolo 25-*decies*. Si tratta del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

- Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)⁽¹⁵⁾;
- Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)⁽¹⁶⁾;
- Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* del Decreto)⁽¹⁷⁾;
- Reati in materia di frodi sportive (art. 25-*quaterdecies* del Decreto)⁽¹⁸⁾;
- Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto)⁽¹⁹⁾;
- Reati di contrabbando (art. 25-*sexiesdecies* del Decreto)⁽²⁰⁾;
- Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies.1* del Decreto)⁽²¹⁾;
- Reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico (artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodecives* del Decreto)⁽²²⁾;
- Reati transnazionali (art. 10 della L. 16 marzo 2006, n. 146, “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato

⁽¹⁵⁾ Articolo aggiunto dal d.lgs 7 luglio 2011, n. 121; comprende i seguenti reati presupposto: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.); distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.); scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs 152/06, art. 137); attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256); inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs 152/06, art. 257); violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258); traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259); attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260); false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-*bis*); importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, art. 1 e art. 2); inquinamento doloso (D.Lgs. 202/07, art. 8), inquinamento colposo (D.Lgs. 202/07, art. 9).

La Legge del 22 maggio 2015, n. 68 ha introdotto all'art. 25-*undecies* i seguenti reati presupposto: inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.), disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.), circostanze aggravanti - ipotesi aggravate di cui all'associazione per delinquere e all'associazione di tipo mafioso – (art. 452-*octies* c.p.), l'articolo è stato modificato con il D. lgs. 21/2018 che ha abrogato l'art. 260 del D. lgs. 152/06 e introdotto la suddetta fattispecie nel Codice penale all'art. 452-*quaterdecies*.

⁽¹⁶⁾ Articolo aggiunto dal D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109 relativo all'articolo 22 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato), modificato con la LEGGE 17 ottobre 2017, n. 161 ove all'articolo 30, comma 4 della riforma introduce sanzioni pecuniarie e interdittive in relazione all'illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'articolo 12 del D. lgs. 286/1998.

⁽¹⁷⁾ Articolo aggiunto dalla Legge 167/2017 entrate in vigore il 12 dicembre 2017 recante “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2017”, l'articolo è stato poi aggiornato dal D. lgs. 21/2018.

⁽¹⁸⁾ La legge n. 39/2019 ha inserito, all'interno del D. lgs. 231/2001, l'art. 25-*quaterdecies* introducendo i reati di: “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati”.

⁽¹⁹⁾ L'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto è stato aggiunto dalla L. 157/2019 e modificato dal D. lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 1371/17 – Direttiva P.I.F., l'art. è stato modificato dall'entrata in vigore del D. lgs. 156/2022.

⁽²⁰⁾ L'art. 25-*sexiesdecies* è stato introdotto dal D. lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva UE 1371/17 – Direttiva P.I.F., modificato da ultimo con D.lgs 141/2024.

⁽²¹⁾ L'art. 25-*octies.1* è stato introdotto dal D. lgs. 184/2021 ed è stato integrato dalla L. 137/2023 con l'aggiunta della fattispecie di reato di trasferimento fraudolento di valori (art. 512-*bis* c.p.).

⁽²²⁾ Gli artt. 25-*septiesdecies* e 25-*duodecives* sono stati introdotti dalla L. 22/2022 che ha esteso l'applicabilità del Decreto anche ai delitti contro il patrimonio culturale e paesaggistico.

transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001”⁽²³⁾.

Il catalogo dei reati presupposto è consultabile:

- tramite il portale patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri “*normattiva*” (<https://normattiva.it>);
- tramite i siti internet di alcune associazioni o organizzazioni specializzate in materia di responsabilità amministrativa degli enti, fra cui ad esempio “Rivista 231” e “Associazione AODV²³¹”.

1.2.2 Criteri di imputazione della responsabilità all’Ente e la funzione esimente del Modello.

Nel caso di commissione di uno dei Reati, l’Ente può essere ritenuto responsabile in presenza di determinate condizioni qualificabili come criteri di imputazione dell’Ente.

I criteri di imputazione sono:

1°) oggettivi,

la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell’Ente sussiste quando:

- a)** il Reato sia stato commesso da un soggetto legato all’Ente da un **rapporto qualificato**, e precisamente da:
 - un soggetto che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetto apicale);
 - un soggetto sottoposto alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale (c.d. soggetto subordinato).
- b)** il Reato sia stato commesso nell’**interesse** o a **vantaggio** dell’Ente e segnatamente:

⁽²³⁾ La definizione di “reato transnazionale” è contenuta nell’art. 3 della legge n. 146/2006, laddove si specifica che si considera tale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”, con l’ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: “sia commesso in più di uno Stato” ovvero “sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato” ovvero “sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato” ovvero “sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato” [art. 3, lett. a), b), c) e d)]. I reati transnazionali in relazione ai quali l’art. 10 della legge n. 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti, sono i seguenti: reati associativi di cui agli artt. 416 c.p. (“associazione per delinquere”) e 416-bis c.p. (“associazione di tipo mafioso”), all’art. 291-quater del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 (“associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri”) e all’art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (“associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”); reati concernenti il “traffico di migranti” di cui all’art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286; reati concernenti l’“intralcio alla giustizia” di cui agli artt. 377-bis c.p. (“induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”) e 378 c.p. (“favoreggiamento personale”). È da notare che, in questo caso, l’ampliamento dei reati che comportano la responsabilità dell’ente non è stato operato – come in precedenza – con l’inserimento di ulteriori disposizioni nel corpo del D. Lgs 231/2001, bensì mediante un’autonoma previsione contenuta nel suddetto art. 10 della legge n. 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell’ultimo comma che “agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231”. Con Legge 15 luglio 2009, n. 94 (art. 2, comma 29), è stato aggiunto al D. Lgs 231/2001 l’art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata), il quale identifica come reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti i reati di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p., ed art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, anche in assenza del requisito della transnazionalità. Con Legge 3 agosto 2009, n. 116 (art. 4) è stato aggiunto al D. Lgs 231/2001 l’art. 25-novies (“induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”), il quale identifica come reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti il reato di cui all’art. 377-bis c.p. anche in assenza del requisito della transnazionalità.

- l'interesse dell'Ente sussiste quando l'autore del Reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato realmente conseguito. L'interesse viene valutato *ex ante* e normalmente viene riscontrato quando la persona fisica non ha agito in contrasto con gli interessi dell'Ente;
- il vantaggio sussiste quando l'Ente ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal Reato un risultato positivo, economico o di altra natura. La legge non richiede che il beneficio ottenuto o sperato dall'Ente sia necessariamente di natura economica: la responsabilità sussiste, pertanto, non solo allorché il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale, ma anche nell'ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il Reato intenda favorire l'interesse dell'Ente. Infine, il vantaggio viene valutato oggettivamente *ex post*, per cui la responsabilità dell'Ente può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito senza considerare le conseguenze vantaggiose che la sua condotta avrebbe avuto per l'Ente.

In ogni caso:

- l'interesse e il vantaggio sono requisiti alternativi che non devono necessariamente coesistere per la configurazione della responsabilità dell'Ente;
- non vi è responsabilità dell'Ente se il Reato è stato commesso nell'interesse esclusivo del reo o di terzi;

2°) soggettivi,

i criteri di imputazione soggettiva della responsabilità dell'Ente variano a seconda che a realizzare il Reato sia:

a) un soggetto apicale:

l'art. 6 del Decreto prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità dell'Ente, qualora lo stesso dimostri che:

- l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- è stato affidato ad un organismo dell'Ente (Organismo di Vigilanza; di seguito, “**OdV**”), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il suo aggiornamento;
- le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente le misure previste dal Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'**OdV**.

Le condizioni sopra elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa;

b) un soggetto subordinato:

l'art. 7 del Decreto prevede che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il Reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza, inosservanza che si considera esclusa se l'Ente, prima della commissione del Reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire i Reati.

**

1.3 I Reati commessi all'estero.

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia di Reati commessi all'estero a condizione che:

- l'Ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- sussistano le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice penale per poter perseguire in Italia un Reato commesso all'estero;
- il Reato sia commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;

- non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

**

1.4 Le sanzioni.

Qualora venga accertata la responsabilità dell’Ente, troveranno applicazione le sanzioni di cui agli artt. 9 e ss. del Decreto e precisamente:

- a) sanzioni pecuniarie;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca;
- d) pubblicazione della sentenza di condanna.

Sarà compito del Giudice penale, accertata la responsabilità dell’Ente, determinarne il *quantum* della sanzione da applicare.

Come sopra precisato, l’Ente è considerato responsabile anche nel caso in cui il Reato sia stato commesso nella forma del tentativo (ossia, l’Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento). In tal caso, le sanzioni pecuniarie e interdittive saranno ridotte da un terzo alla metà (art. 26 del Decreto).

*

1.4.1 Le sanzioni pecuniarie.

La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto – non inferiore a Euro 10.329,14 (art. 12, comma 4, del Decreto) – da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema ‘per quota’).

Le sanzioni pecuniarie sono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000; l’importo di una quota è compreso tra un valore minimo di Euro 258,00 ed un massimo di Euro 1.549,00.

*

1.4.2 Le sanzioni interdittive.

Le sanzioni interdittive consistono:

- a) nella interdizione dall’esercizio dell’attività;
- b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai Reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto.

Condizioni alternative per l’applicazione delle sanzioni interdittive sono:

1. che l’Ente abbia tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e il Reato sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero da un soggetto subordinato, quando, in quest’ultimo caso, la commissione del Reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
2. la reiterazione degli illeciti.

Pur in presenza di una o entrambe le condizioni di cui sopra le sanzioni interdittive, purtuttavia, non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:

- a) l’autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, si realizzino tutte le seguenti condizioni, considerate ostative all’applicazione di una sanzione interdittiva:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del Reato ovvero si è, comunque, efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il Reato, mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro (su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero) quando ricorrono le seguenti condizioni:

1. sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente;
2. vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi altri illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra la misura applicata, l'entità del fatto e la sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

*

1.4.3 La pubblicazione della sentenza.

La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest'ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della Cancelleria ed a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati nella sentenza, nonché nell'affissione della stessa nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva.

*

1.4.4 La confisca.

La confisca consiste nell'acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi, in ogni caso, i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.

**

1.5 Le misure cautelari.

Nelle more del procedimento penale, su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice può disporre in via cautelare le misure interdittive sopra descritte.

Condizione per l'applicazione delle misure cautelari è che vi siano gravi indizi di responsabilità dell'Ente oltre ad elementi da cui emerge il concreto pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole.

Come per le misure cautelari del processo contro la persona fisica, anche quelle relative agli enti devono possedere i requisiti di proporzionalità, idoneità ed adeguatezza (art. 46 del Decreto): devono essere proporzionate all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, idonee alla natura ed al grado delle esigenze cautelari ed adeguate alla concreta esigenza cautelare per la quale la misura è stata richiesta, non potendo la stessa essere soddisfatta con diversa misura. La durata delle misure sanzionatorie irrogate in via cautelare (art. 51 del Decreto) è determinata dal Giudice e non può, in ogni caso, essere superiore ad un anno.

Se è già intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, la durata della misura cautelare può essere corrispondente a quella della condanna, fermo il limite di un anno e quattro mesi (art. 51, comma 2, del Decreto).

Il legislatore prevede, poi, l'ipotesi di sospensione delle misure cautelari nonché di revoca e sostituzione delle stesse.

Anche in sede cautelare, è possibile che, in luogo delle sanzioni interdittive, si disponga il commissariamento dell'Ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

**

1.6 Le vicende modificate dell'Ente.

Il Decreto regola l'incidenza delle vicende modificate dell'Ente stesso, quali trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sulla responsabilità amministrativa dipendente da Reato.

Il Decreto ha tentato di contemperare l'esigenza di evitare che le predette operazioni si risolvano in agevoli modalità di elusione della responsabilità, con quella di escludere effetti eccessivamente penalizzanti, che possono costituire un limite ad interventi di riorganizzazione degli Enti privi di intenti elusivi.

Si è, pertanto, adottato, come criterio generale, quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie inflitte all'Ente conformemente ai principi del codice civile in relazione alla responsabilità dell'Ente oggetto di modifica per i debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il Reato.

In caso di:

1. trasformazione dell'Ente, resta ferma la responsabilità per i Reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto;
2. fusione, l'Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei Reati dei quali erano responsabili gli Enti partecipanti alla fusione;
3. scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i Reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto. Gli Enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'Ente scisso per i Reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo Ente, salvo che si tratti di Ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato;
4. cessione o conferimento di azienda nell'ambito della quale è stato commesso il Reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecunaria, salvo il beneficio della preventiva escusione dell'Ente cedente, e nei limiti del valore dell'azienda. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali il cessionario era a conoscenza.

**

1.7 Indicazioni del Decreto circa le caratteristiche del Modello.

Il Decreto non disciplina analiticamente la natura e le caratteristiche del Modello, ma si limita a dettare alcuni principi di ordine generale prevedendo che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei Reati – il Modello debba avere le seguenti caratteristiche:

- individuare le attività aziendali nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello.

Inoltre, la L. 30 novembre 2017, n. 179 *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*⁽²⁴⁾ ha introdotto nuovi requisiti di idoneità e pertanto il Modello dovrà contenere anche le indicazioni di cui al comma 2-bis dell’art. 6 del Decreto.

Infine, il D.Lgs. n. 24 del 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha modificato la disciplina nazionale previgente in materia di *whistleblowing*, racchiudendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo. In particolare, ai sensi del nuovo l’art. 6, comma 2-bis, del Decreto, il presente Modello prevede un sistema di segnalazione al fine di evidenziare comportamenti illegittimi garantendo canali di segnalazione interni, nonché un regime di protezione del segnalante, volto ad impedire condotte ritorsive del datore di lavoro e a sanzionare le violazioni della regolamentazione in materia. Per ogni dettaglio e descrizione del sistema *whistleblowing*, si rinvia al successivo paragrafo 4.3.

*

Va inoltre evidenziato che la semplice adozione del Modello non è sufficiente per scriminare l’operato dell’Ente. L’Ente, infatti, deve anche predisporre adeguate misure che rendano efficace l’attuazione del Modello medesimo e che richiedono:

- la verifica periodica e l’eventuale modifica del Modello, quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione e nell’attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Infine, come anticipato, a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, nonché sul relativo aggiornamento, così formato ed attuato, deve essere preposto un apposito organismo – OdV – dotato di poteri e autonomia sufficienti. Per ogni dettaglio e descrizione dell’OdV, si rinvia al successivo capitolo 4.

Da un punto di vista formale, l’adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un obbligo per l’Ente, ma unicamente una facoltà. Pertanto, la mancata adozione di un Modello ai sensi del Decreto non comporta, di per sé, alcuna sanzione per l’Ente. Tuttavia, l’adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo costituisce un presupposto indispensabile per l’Ente al fine di poter beneficiare dell’esimente prevista dal Decreto nel caso di commissione dei Reati da parte dei soggetti apicali e/o dei soggetti subordinati.

Il Modello costituisce, quindi, il complesso di regole, principi, procedure e controlli che regolano l’organizzazione e la gestione dell’Ente con le finalità di prevenire la commissione dei Reati.

Il Modello varia e tiene conto della natura e delle dimensioni dell’Ente e del tipo di attività che esso svolge. Pertanto, non è uno strumento statico, ma è, invece, un apparato dinamico che permette all’Ente di mitigare, attraverso una corretta ed efficace attuazione dello stesso nel corso del tempo, il rischio di commissione dei Reati.

**

1.8 I codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti.
Per la predisposizione del Modello, l’Ente può seguire i codici di comportamento redatti dalle associazioni di rappresentanza quali, per quanto ci riguarda, le Linee guida pubblicate da Confindustria.

Le *“Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001”* di Confindustria sono state diffuse in data 7 marzo 2002, integrate in data 3 ottobre

⁽²⁴⁾ Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017 ed entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

2002 con appendice relativa ai c.d. reati societari (introdotti nel Decreto in forza del D.Lgs. n. 61/2002) e aggiornate, poi, nel marzo 2008.

Il 2 aprile 2008, il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee guida di Confindustria e queste ultime sono state approvate, ritenendo l'aggiornamento *“complessivamente adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D. lgs. n. 231/2001”*.

Nel 2021, all'esito di un ampio e approfondito lavoro di riesame, Confindustria ha completato i lavori di aggiornamento delle Linee guida. La nuova versione adegua il precedente testo del 2014 alle novità legislative, giurisprudenziali e della prassi applicativa nel frattempo intervenute, mantenendo la distinzione tra le due parti, generale e speciale.

In particolare, le principali modifiche ed integrazioni della parte generale riguardano: il nuovo capitolo sui lineamenti delle responsabilità da reato e la tabella di sintesi dei reati presupposto, il sistema disciplinare e i meccanismi sanzionatori, l'OdV, con particolare riferimento alla sua composizione: il fenomeno dei gruppi di imprese. La parte speciale è stata oggetto di una consistente rivisitazione, volta non soltanto a trattare le nuove fattispecie di reato presupposto, ma anche ad introdurre un metodo di analisi schematico e di più facile fruibilità per gli operatori interessati. Il documento è stato sottoposto al vaglio del Ministero della Giustizia che in data 8 giugno 2021 ne ha comunicato l'approvazione definitiva.

Le Linee guida forniscono all'Ente indicazioni e misure, essenzialmente tratte dalla pratica aziendale, per la predisposizione del Modello. In breve, danno un quadro del sistema normativo delineato dal Decreto, spunti per la valutazione dei rischi e per la predisposizione dei protocolli interni, per elaborare il Codice Etico e il sistema disciplinare dell'azienda, per l'individuazione dell'OdV, oltre ad illustrare una casistica dei reati presupposto rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa in parola.

Nella predisposizione del Modello, Newpal tiene, dunque, conto delle indicazioni fornite dalle Linee guida predisposte da Confindustria (anche con riferimento ai *Case Study* indicati nella parte speciale delle Linee guida).

**

1.9 L'accertamento dell'illecito amministrativo.

Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da Reato si osservano, oltre alle specifiche norme dettate dal Decreto, le disposizioni del Codice di Procedura Penale e del D.Lgs. 271/1989⁽²⁵⁾.

Quindi, la responsabilità dell'Ente per l'illecito derivante da Reato, pur essendo una responsabilità di tipo amministrativo, viene accertata nell'ambito di un procedimento penale e, precisamente, dallo stesso Giudice chiamato a decidere sul reato presupposto commesso dal soggetto apicale o dal sottoposto (artt. 36 e 38 del Decreto)⁽²⁶⁾.

Tuttavia, ex art. 37 del Decreto, non si può procedere all'accertamento dell'illecito amministrativo in capo all'Ente quando l'azione penale nei confronti dell'apicale/sottoposto, autore del Reato, non può essere iniziata o proseguita per mancanza della querela, dell'istanza di procedimento, della richiesta di procedimento o dell'autorizzazione a procedere (vale a dire delle condizioni di procedibilità di cui agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

Si ricorda, infine, che la responsabilità dell'Ente è sostanzialmente di carattere colposo. Pertanto, il Giudice penale sarà chiamato a svolgere:

⁽²⁵⁾ *“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di Procedura Penale”*.

⁽²⁶⁾ Salvo procedere separatamente nei casi previsti dall'art. 38, comma 2, D.Lgs. 231/2001: *“Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta] ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario”*.

- una verifica sulla sussistenza del reato presupposto;
- un'indagine circa la reale responsabilità/colpa dell'Ente, che accerti altresì l'efficace adozione e attuazione di misure volte alla prevenzione del Reato;
- un sindacato di idoneità su tali misure e sul Modello adottato, vale a dire sulla capacità di azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del Reato successivamente verificatosi per cause indipendenti⁽²⁷⁾.

**

1.10 Sindacato di idoneità.

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, attribuito al Giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto;
- il sindacato di idoneità sul Modello adottato.

Il sindacato del Giudice circa l'astratta idoneità del Modello a prevenire i Reati è condotto secondo il criterio della c.d. prognosi postuma.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il Giudice si colloca, idealmente, all'interno dell'Ente nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del Modello adottato⁽²⁸⁾.

In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i Reati” il Modello che, prima della commissione del Reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del Reato successivamente verificatosi⁽²⁹⁾.

⁽²⁷⁾ In particolar modo per sindacare circa l'astratta idoneità del Modello organizzativo a prevenire i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, il giudice si dovrà collocare idealmente nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito, e verificare così, *ex ante factum*, la congruenza del modello adottato. Questo tipo di valutazione, tipica dell'ordinamento penale, si chiama di “prognosi postuma”.

⁽²⁸⁾ Paliero, *La responsabilità della persona giuridica per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale*, Relazione tenuta al convegno Paradigma, Milano, 2002, p. 12 del dattiloscritto. Rordorf, *La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, in *Responsabilità degli enti*, cit., supplemento al n. 6/03 Cassazione penale, 88 s.

⁽²⁹⁾ In tal senso, Amato, nel commento all'ordinanza 4-14 aprile 2003 del GIP di Roma, in *Guida al diritto n. 31 del 9 agosto 2003*.

CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELLA REALTÀ AZIENDALE. ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA SOCIETÀ.

2.1. Assetto organizzativo generale di Newpal.

La società Newpal fu fondata nel 2019 a Ferrara grazie all’idea imprenditoriale della società CRP System sc, azienda leader italiana per gli imballaggi in plastica a sponde abbattibili riutilizzabili e Lucart S.p.A., leader in Europa nella produzione di soluzioni per l’igiene in carta. Newpal, infatti, è soggetta alla direzione e al coordinamento di CPR System sc e partecipata, per le restanti quote, dalla società Lucart S.p.A.

L’attività principale consiste nella produzione di un *pallet* innovativo (rinominato “Noè”), realizzato con materie prime/seconde provenienti da processi di riciclo post-consumo e post-produzione, che viene adottato da CPR all’interno del proprio circuito di Pooling.

Un prodotto che per la sua originale composizione, derivante per l’appunto dalla lavorazione del poliaccoppiato usato per i cartoni delle bevande (tipo Tetra Pak), è tutelato da un brevetto italiano per invenzione industriale.

La produzione virtuosa è in linea con i principi che ispirano la Società, ossia l’attenzione per l’economia circolare e il minor impatto sull’ambiente, poiché gli imballaggi prodotti rappresentano una soluzione eco-friendly e, al contempo, altamente innovativa per il trasporto delle merci.

La Società ha Sede Legale a (840051) Malalbergo (BO), in Via Verdi 8, e la Sede Operativa a (44028) Poggio Renatico, fraz. Gallo (FE), in Via nazionale 3.

Nel dettaglio, Newpal ha per oggetto:

- a) la produzione, la compravendita, il noleggio, e la riparazione di imballaggi, involucri e supporti per il trasporto di prodotti rientranti o meno nella filiera agro-alimentare e di ogni forma, genere e misura;
- b) la ricerca e progettazione finalizzata all’innovazione e alla sperimentazione nel settore degli imballaggi, involucri e supporti per il trasporto;
- c) l’acquisto, la cessione, la registrazione, l’ottenimento o la concessione di licenze d’uso di brevetti, marchi ed altre opere dell’ingegno;
- d) la raccolta differenziata, lo smaltimento, il riciclaggio e la riutilizzazione di rifiuti secondari e terziari, derivanti dall’utilizzazione degli imballaggi, involucri e supporti per il trasporto;
- e) la realizzazione a favore dei soci e dei clienti di tutti i servizi elencati al punto a), oltre a quelli ad essi connessi e/o collegati, anche a mezzo di supporti informatici;
- f) la gestione e la conduzione di immobili e impianti di proprietà della società e/o di terzi per il compimento di tutte le attività previste dal presente articolo;
- g) tutte le attività previste ai precedenti punti e quelle ad esse connesse e/o collegate potranno essere esercitate direttamente o indirettamente, tramite affidamento in appalto e in sub appalto a soggetti terzi;
- h) l’acquisizione, dai soci, di beni o servizi utili e necessari per lo svolgimento dell’attività.

**

2.2 Il sistema di governance e poteri dei soggetti responsabili.

Gli organi della Newpal sono i seguenti.

1) Assemblea dei Soci:

è l’organo sovrano della Società, che delibera sulle materie ad essa attribuite dagli artt. 2364, 2364 bis e 2365 c.c, ossia:

- approva il bilancio;
- nomina e revoca gli amministratori;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

2) Consiglio di Amministrazione,

è l'organo gestionale della Società, viene eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica per un periodo non superiore a tre esercizi.

L'Organo è attualmente formato dal Presidente, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e rappresentanza della stessa e coadiuvato dai consiglieri, dotati – tramite delega – di specifici poteri idonei agli atti che pongono in essere.

È stata valutata l'adeguatezza del sistema di deleghe e procure verificando eventuali necessità di adattamento e, predisponendo, nei casi in cui si è rilevato il *gap*, le necessarie correzioni.

L'analisi svolta costituisce una valutazione di conformità al Decreto del sistema di conferimento dei poteri in essere; le considerazioni effettuate sono state formulate sulla base dei seguenti criteri:

- coerenza dei poteri assegnati a ciascun soggetto come da delega o diverso conferimento rispetto a quanto dichiarato in sede di intervista;
- coerenza e adeguatezza dei poteri assegnati a ciascun soggetto rispetto al ruolo ed alle responsabilità organizzative e gestionali in capo allo stesso;
- esistenza ed adeguatezza delle procure e deleghe assegnate rispetto alle effettive attività;

3) Collegio Sindacale:

è l'organo di controllo di legalità della Società. È composto da tre membri effettivi e di due supplenti.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il controllo contabile e la revisione legale dei conti sono invece affidati alla società di revisione legale.

**

2.3 Le aree di operatività aziendale.

La sede operativa di Gallo di Poggio Renatico (FE), in riferimento alla quale si predispone il presente Modello, è inserita all'interno di un'area produttiva di circa 2.500 mq e dispone di una parte destinata ad uffici ed una occupata da un impianto automatico per la produzione di pallet in materiale plastico riciclato.

Uno spazio è dedicato per stoccare la materia prima ed il prodotto finito.

CAPITOLO 3 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO E METODOLOGIA SEGUITA PER LA SUA PREDISPOSIZIONE.

3.1. La costruzione del Modello.

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie suddivise in differenti fasi e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto e tenuto conto delle Linee Guida di Confindustria.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello. L'identificazione dei Processi Sensibili è stata attuata attraverso l'esame della documentazione aziendale (statuto, verbali di conferimento poteri, principali procedure in essere, procure, circolari interne, ecc.) ed una serie di interviste svolte con i soggetti chiave della struttura aziendale.

Dallo svolgimento di questo processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Processi Sensibili, nel compimento dei quali si potrebbe eventualmente ipotizzare, quantomeno in astratto, l'eventuale commissione di Reati.

È stata inoltre portata a termine una ricognizione sulla passata attività di Newpal allo scopo di verificare eventuali situazioni a rischio e le relative cause.

**

3.2 Analisi dei rischi.

Si è quindi proceduto, per ognuna delle aree potenzialmente a rischio di commissione di Reati rilevanti, a valutare i presidi di controllo già esistenti (cd. *“as is analysis”*).

In tale fase, quindi, sono state rilevati ed analizzati criticamente gli strumenti di cui si è dotata la Società per formalizzare i compiti e monitorare i poteri in capo ai soggetti, per definire e standardizzare le attività, nonché per mantenere un adeguato livello di supervisione sullo svolgimento di operazioni.

L'analisi così svolta è ritenuta propedeutica e necessaria per individuare con puntualità eventuali carenze da colmare e le azioni di miglioramento da implementare (cd. *“gap analysis”*). Quest'ultima, infatti, è stata sviluppata sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e con un modello di riferimento, in coerenza con le previsioni del Decreto, con le indicazioni giurisprudenziali e dottrinali nonché con le richiamate Linee Guida di Confindustria e la *best practice*.

La Società ha così individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da intraprendere.

Tali procedimenti sono stati portati alla conoscenza della Società, la quale si è attivata in maniera diligente per cercare di predisporre un sistema di procedure di prevenzione dei reati efficiente.

**

3.3 Predisposizione del Modello.

Il presente Modello è costituito da una **“Parte Generale”**, contenente i principi e le regole di carattere generale aventi rilevanza in merito alle tematiche disciplinate dal Decreto, e da singole **“Parti Speciali”** ciascuna delle quali predisposta per le diverse categorie di Reato contemplate nel Decreto astrattamente ipotizzabili nella Società in ragione delle conclusioni emerse a seguito dell'analisi precedentemente descritta, ognuna delle quali contenente singoli esempi aventi il solo scopo di rendere di facile comprensione per i soggetti destinatari del Modello il dettato normativo.

In particolare, le **“Parti Speciali”** sono le seguenti:

- la **“Parte Speciale I”**, denominata *“Delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori”* la quale si riferisce alle fattispecie di reato richiamate

- dall'art. 25- *septies* del Decreto;
- la “**Parte Speciale II**”, denominata “*Reati Ambientali*” la quale si riferisce alla fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del Decreto.

*

3.3.1. La funzione del Modello.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo potrebbero consentire a Newpal di beneficiare dell'esimente prevista dal Decreto, ma migliorano, nei limiti previsti dallo stesso, il suo sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed *ex post*), che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante la individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre:

- da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Società, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio),
- dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Organi Sociali, Soci, Consulenti e *Partners*, che operino per conto o nell'interesse di Newpal nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la Società.

*

3.3.2. Il Modello nel contesto della Società.

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono stati considerati quali generali elementi costitutivi del Modello il sistema di controllo interno, il sistema di controllo della gestione e le *policy* e le procedure che lo compongono e in particolare:

- il Codice Etico;
- il Codice Disciplinare;
- Organigrammi, planimetrie ed aree di operatività aziendale;
- le procedure aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, normativa ambientale ove – per quanto qui interessa – sono compresi anche il software di raccolta dei documenti sulla sicurezza e la procedura per il controllo in caso di affidamento in appalto;
- la procedura *whistleblowing*.

Il presente Modello si inserisce quindi nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dal sistema normativo interno già in essere in azienda.

*

3.3.3. Adozione del Modello e successive modifiche di adeguamento e aggiornamento dello stesso.

Newpal ha proceduto all'adozione del Modello con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Nella stessa delibera ha anche individuato e nominato i membri dell'Organismo di Vigilanza. Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente”, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Newpal.

L'Organismo di Vigilanza è, invece, titolare di precisi compiti e poteri di seguito disciplinati nell'apposito capitolo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera quindi in merito all'aggiornamento e adeguamento del Modello sulla base delle modifiche e/o integrazioni allo stesso sottoposte.

Una volta approvate le modifiche, l’Organismo di Vigilanza provvede, senza indugio, a rendere le stesse operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all’interno e all’esterno della Newpal.

Al fine di garantire che le variazioni del Modello siano operate con la necessaria tempestività ed efficacia, senza al contempo incorrere in difetti di coordinamento tra processi operativi, prescrizioni contenute nel Modello e diffusione delle stesse, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in virtù di espressa delega, ha il potere di aggiornare il Modello. Il Consiglio di Amministrazione ratifica quindi annualmente tutte le modifiche eventualmente apportate dal Presidente. In pendenza di ratifica da parte del Consiglio Amministrazione, le modifiche apportate dal Presidente devono considerarsi pienamente valide e produttive di effetti.

**

3.4 I Processi Sensibili.

Dall’analisi dei rischi condotta nell’ambito dell’attività aziendale di Newpal, secondo quanto previsto dal Decreto, è emerso che i Processi Sensibili della Società attengono – allo stato e secondo un ragionevole criterio di priorità – ai possibili rischi di verificazione di:

- i Reati in materia di sicurezza sul lavoro;
- i Reati ambientali.

Gli altri Reati contemplati dal Decreto non appaiono – ad oggi – configurabili nella realtà dell’azienda o, quantomeno, non si ritiene sussistere un concreto rischio di verificazione. Le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al Decreto sono elencate in dettaglio nelle rispettive Parti Speciali. Seguendo l’evoluzione legislativa o quella dell’attività aziendale, l’Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che potranno essere ricomprese nell’elenco dei Processi Sensibili.

CAPITOLO 4 – L’ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza.

Le Linee Guida individuano quali requisiti principali di tale Organismo di Vigilanza (di seguito anche “**OdV**”) l’autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo le Linee Guida i requisiti di autonomia e indipendenza richiedono:

- l’inserimento dell’OdV “*come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile*”;
- la previsione di un’informativa continua dall’OdV al massimo vertice aziendale (Presidente, Vicepresidente, Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e Collegio Sindacale);
- l’assenza, in capo all’OdV, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative - ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio;
- il connotato della professionalità deve essere riferito al “*bagaglio di strumenti e tecniche*” necessarie per svolgere efficacemente l’attività di organismo di vigilanza e controllo;
- la continuità di azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del Modello è favorita dalla presenza di una struttura dedicata principalmente all’attività di controllo dello stesso e, nel complesso, “*privo di mansioni operative che possano portarlo ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari*”.

È pertanto rimesso a tale OdV il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.

L’OdV è inoltre individuato in condizione da assicurare un elevato affidamento quanto alla sussistenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità che garantiscano ulteriormente l’autonomia e l’indipendenza richiesta dai compiti affidati.

Ciascun membro dell’OdV è dotato di un apposito indirizzo di posta elettronica al quale ciascun dipendente e/o socio di Newpal potrà inviare segnalazioni su qualsivoglia violazione dei principi, delle linee di condotta e delle procedure previste con il Modello, nonché richiedere informazioni riguardanti il contenuto e l’applicazione del Modello stesso.

**

4.2 Regolamento dell’Organismo di Vigilanza.

Newpal ha adottato, contestualmente al Modello, un Regolamento per la disciplina dell’attività dei doveri e dei poteri di segnalazione, verifica e controllo dell’OdV che potrà essere liberamente e discrezionalmente modificato e/o integrato dall’OdV stesso.

**

4.3 Il Sistema Whistleblowing e coinvolgimento dell’OdV.

Il D.Lgs. n. 24 del 2023, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, ha modificato la disciplina nazionale previgente in materia di *whistleblowing*, racchiudendo in un unico testo normativo il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo⁽³⁰⁾.

In particolare, ai sensi del nuovo l’art. 6, comma 2-bis, del Decreto, il presente Modello prevede un sistema di segnalazione al fine di evidenziare comportamenti illegittimi garantendo canali di segnalazione interni, nonché un regime di protezione del segnalante, volto ad impedire condotte ritorsive del datore di lavoro e a sanzionare le violazioni della regolamentazione in materia.

Le condotte oggetto di segnalazione possono riguardare violazioni rispetto a quanto previsto da:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto (i c.d. reati presupposto);

⁽³⁰⁾ Il D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 ha modificato il testo dell’art. 6 comma 2-bis D.lgs. n. 231/2001 e ha abrogato invece i commi 2-ter e 2-quater dell’art. 6, in precedenza previsti dalla Legge n. 179/2017.

- c) violazioni del Modello, nonché dei suoi allegati e delle procedure ivi richiamate;
- d) illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione⁽³¹⁾;
- e) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE)⁽³²⁾;
- f) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE);
- g) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori indicati alle lettere d), e) e f) di cui sopra.

I soggetti che possono presentare una segnalazione sono:

- i lavoratori subordinati della Società, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal D.lgs. 81/2015 (ad es. rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio) o dall'art. 54-bis del D.L. 50/2017 (lavoratori che svolgono prestazioni occasionali);
- i lavoratori autonomi (compresi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 c.c.), nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 c.p.c. (ad es. agenzia, rappresentanza commerciale) e di cui all'art. 2 D.lgs. 81/2015 (ad es. le collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative), che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso la Società;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società;
- i soci e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza (ad es. componenti del Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale), anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso la Società.

Il sistema di segnalazione è strutturato su tre livelli:

1. **i canali di segnalazione interni istituiti dalla Società**, la cui gestione è affidata ad un apposito soggetto gestore e il cui ricorso è da intendersi come privilegiato, in quanto si tratta di canali più prossimi all'origine dei fatti oggetto di segnalazione;
2. **il canale di segnalazione esterno istituito presso Anac**, attivabile tassativamente solo nei seguenti casi:
 - a) se il canale interno di cui al punto 1. (i) non è attivo; oppure (ii) è attivo, ma non è conforme a quanto previsto dal legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
 - b) il segnalante ha già fatto la segnalazione interna di cui al punto 1., ma non ha avuto seguito;
 - c) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna di cui al punto 1. (i) alla stessa non sarebbe dato efficace seguito; oppure (ii) questa potrebbe determinare rischio di ritorsione;
 - d) il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

⁽³¹⁾ Si tratta di illeciti relativi ai seguenti settori: contratti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

⁽³²⁾ Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

- i segnalanti possono utilizzare il canale esterno (Anac) quando sussistono le condizioni sopra descritte collegandosi al seguente link <https://www.anticorruzione.it/whistleblowing>;
3. la **divulgazione pubblica**, tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone. Tale canale è attivabile tassativamente solo nei seguenti casi:
- a) mancato riscontro sia alla segnalazione interna (di cui al punto 1.) sia alla successiva segnalazione esterna ad Anac (di cui al punto 2.);
 - b) il segnalante ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad Anac (di cui al punto 2.), la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
 - c) il segnalante ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
 - d) il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna (di cui al punto 2.) possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.
4. la **denuncia all'Autorità Giudiziaria o contabile**, nei casi in cui il diritto dell'Unione o nazionale imponga ai segnalanti di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio nell'ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali o perché la violazione costituisce reato.

La Società – conformemente alla normativa e alle Linee guida Anac – ha istituito i canali di segnalazione interna per consentire ai segnalanti di presentare segnalazioni sia in forma scritta che in forma orale, raggiungibili al seguente link <https://cprsystem.whistletech.online>.

Si tratta di canali che garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della eventuale documentazione ad essa allegata.

Indipendentemente dal canale scelto (scritto o orale) da parte del segnalante, la Società consente di riferire un fatto in forma anonima.

La gestione del canale di segnalazione è affidata ad un soggetto interno, autonomo e dedicato che, ove necessario, può farsi supportare da personale specificatamente formato.

Con riguardo alle modalità di gestione delle segnalazioni, Newpal ha definito una specifica procedura che definisce il processo di raccolta e di gestione delle segnalazioni. Tale procedura è pubblicata sul sito della Società al link <https://www.newpal.it/chi-siamo/> ed è allegata al presente Modello.

Per quanto riguarda eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto (i c.d. reati presupposto) e/o violazioni del Modello, nonché dei suoi allegati e delle procedure ivi richiamate, i soggetti sopra indicati possono presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali segnalazioni verranno gestite dal gestore delle segnalazioni di concerto con l'Organismo di Vigilanza. L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivare indagini o verifiche.

Ogni informazione, documentazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo), per il tempo necessario al trattamento delle stesse e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dalla chiusura del procedimento.

È vietata comunque ogni forma di ritorsione, anche se solo tentata o minacciata. Le misure di tutela da ritorsioni si applicano anche al segnalante anonimo laddove sia stato successivamente identificato.

CAPITOLO 5 – IL SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Misure nei confronti dei dipendenti e dei dirigenti.

La definizione di un sistema di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello rende efficiente l’azione di vigilanza dell’OdV ed ha lo scopo di garantire l’effettività del Modello stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell’art. 6, secondo comma, lettera e), del Decreto, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità di Newpal.

La violazione da parte dei Dipendenti – compresi i Dirigenti – delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare – così come previsto dal Codice Disciplinare interno approvato unitamente al presente Modello – e sarà soggetto alle sanzioni previste nel Codice disciplinare stesso.

Per quanto riguarda l’accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management aziendale*.

Le sanzioni e l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all’intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del Decreto - a seguito della condotta censurata e comunque nei limiti imposti dal CCNL.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell’Organismo di Vigilanza il quale verifica la concreta irrogazione e applicazione delle misure disciplinari.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, la Newpal ha portato a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

**

5.2 Misure nei confronti degli Amministratori.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale e l’intero Consiglio di Amministrazione affinché prendano gli opportuni provvedimenti. Tali provvedimenti possono consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella revoca delle deleghe o della carica così come nel licenziamento qualora il membro del Consiglio di Amministrazione che ha commesso la violazione sia legato ad Newpal da un rapporto di lavoro subordinato, ovvero nel recesso dal rapporto di collaborazione nel caso in cui il membro del Consiglio di Amministrazione che ha commesso la violazione sia legato ad Newpal da un rapporto di lavoro parasubordinato o autonomo.

**

5.3 Misure nei confronti dei Sindaci.

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l’OdV informa l’intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione affinché prendano gli opportuni provvedimenti.

**

5.4 Il Sistema Whistleblowing e il Sistema Disciplinare del Modello.

Come visto sopra (capitolo 4.3), il Modello fa rinvio al Sistema Whistleblowing e in particolare alla procedura adottata da Newpal circa il processo di gestione delle segnalazioni.

La procedura, richiamata dal Modello, costituisce quindi documento aziendale che deve essere osservato e la cui inosservanza (assieme all’inosservanza del D.lgs. 24/2023), può comportare

conseguenze di carattere disciplinare (nei confronti dei soggetti dipendenti) o contrattuale (nei confronti dei soggetti non dipendenti).

In particolare, potranno essere applicate sanzioni disciplinari e/o contrattuali nei confronti di:

- a. coloro che si rendano responsabili di qualsivoglia atto di ritorsione o comunque di pregiudizio illegittimo, diretto o indiretto, nei confronti del segnalante (o di chiunque abbia collaborato all'accertamento dei fatti oggetto di una segnalazione) per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione (tra cui: messa in atto azioni e/o comportamenti volti ad ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione; non istituzione di canali di segnalazione; mancata o non conforme adozione di procedure whistleblowing; mancata effettuazione di attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute);
- b. chiunque violi gli obblighi di riservatezza richiamati dalla normativa e dalla procedura;
- c. il segnalante qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità sua penale per i reati di diffamazione o di calunnia.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 24/2023⁽³³⁾, le violazioni sopra individuate prevedono l'applicazione delle sanzioni sancite dal CCNL applicabile ed individuate nel Codice Disciplinare, allegato al Modello. Con riferimento, invece, all'ipotesi della sanzione verso chi ha adottato un atto ritorsivo, è stato precisato che è sanzionata la persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni.

Fermo quanto sopra, nei casi di cui alle precedenti lettere **a.**, **b.**, **c.**, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie, comminate dall'ANAC, ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 24/2023.

⁽³³⁾ Art. 21, comma 2, d.lgs. 24/2023 “I soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numero 3), prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che accertano essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1”.

CAPITOLO 6 - LA FUNZIONE, PRINCIPI ISPIRATORI E STRUTTURA DEL MODELLO ALL'INTERNO DI NEWPAL.

6.1 Premessa.

La funzione primaria del Modello implementato è quella di costituire un sistema strutturato atto a prevenire la commissione di Reati nell'ambito di attività proprie dell'operatività aziendale, ritenute per così dire «sensibili» e che trovano piena realizzazione nell'ambito delle cosiddette aree di rischio. Ciò si ottiene:

- creando in tutti i Destinatari la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, irrogabili non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della Società;
- condannando ogni forma di comportamento illecito da parte di Newpal in quanto contraria, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici adottati dalla Società;
- garantendo alla Società, grazie a un'azione di controllo delle attività aziendali nelle “aree di attività a rischio”, la concreta ed effettiva possibilità di intervenire tempestivamente per prevenire la commissione dei reati stessi.

Successivamente all'individuazione delle aree di rischio, è stata intrapresa un'analisi approfondita delle attività inquadrabili nell'ambito delle aree di rischio.

Tale attività di analisi è stata realizzata anche effettuando «interviste» ai soggetti responsabili dei servizi e degli uffici ai quali fanno capo le menzionate attività sensibili. Si è proceduto, poi, a confrontare l'effettiva operatività, così come rilevata, con le procedure approvate e attuate da Newpal.

Nella predisposizione del Modello, di importanza centrale è stata, quindi, l'analisi delle procedure in essere al fine di verificare se le stesse fossero compatibili con le esigenze di prevenzione, dissuasione e controllo di cui al Decreto.

Al fine di perfezionare il sistema già in essere, si è ritenuto di procedere all'implementazione di alcuni documenti nell'ottica di fornire al sistema una coerenza e un'omogeneità maggiore alla luce dello scopo del lavoro.

Il Modello è stato, infine, articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. Infatti, se la “Parte Generale” contiene la formulazione dei principi generali di diritto da ritenersi sostanzialmente invariabili, la “Parte Speciale”, in considerazione del particolare contenuto, è suscettibile, invece, di costanti aggiornamenti. Inoltre, l'evoluzione legislativa - quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto - nonché lo sviluppo dell'attività di Newpal - potranno rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori “Parti Speciali”. A questo va aggiunta la presenza di numerosi allegati consultabili, per ragioni soprattutto di *privacy*, solo dai soggetti direttamente interessati.

**

6.2 Le aree di rischio dell'attività di Newpal.

L'analisi dell'operatività aziendale ha evidenziato – in fase di prima adozione del Modello – una serie di aree di rischio, specificatamente elencate nelle apposite parti speciali.

Il novero delle aree di rischio e delle connesse attività può subire modifiche in relazione all'evolversi dell'operatività aziendale.

È compito dell'OdV, soprattutto in corrispondenza di cambiamenti aziendali (apertura di nuovi stabilimenti, apertura di nuove sedi, ampliamento delle attività, ecc.), verificare, nell'espletamento della propria attività, la suddetta dinamica e provvedere a proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche necessarie al fine di garantire l'aggiornamento continuo della “*mappatura delle aree sensibili e dei processi strumentali*”.

**

6.3 La procedura di adozione del Modello.

Fatto salvo quanto previsto sopra, nel caso di implementazioni necessitate dall'evolversi dell'operatività aziendale le modifiche del Modello, da ritenersi non sostanziali, saranno approvate e implementate dallo stesso Organismo di Vigilanza.

Lo stesso procederà, poi, a comunicare al Consiglio di Amministrazione e contestualmente al Collegio Sindacale le modifiche approvate; il Consiglio di Amministrazione provvederà ad adottarle ovvero ad apportare ulteriori modifiche e/o integrazioni (la versione definitiva delle modifiche apportate sarà comunicata al Collegio sindacale). Nel «periodo transitorio», intercorrente tra le modifiche decise e implementate, le stesse saranno efficaci e cogenti.

In deroga a quanto sopra esposto, il Presidente, giusta delega, può apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza o efficienza. Di tali modifiche è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'OdV. L'OdV, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza.

Quanto previsto nel comma precedente, si applica, in quanto compatibile, anche per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello, a opera delle Funzioni interessate. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'OdV.

**

6.4 La diffusione del Modello tra i “portatori di interesse”, l’attività formativa e informativa.

Per portatori di interesse della società devono intendersi:

- i Soci;
- i membri del Consiglio di Amministrazione individualmente considerati e l'Organo Amministrativo collegialmente considerato;
- i membri dell'Organo di controllo interno (Collegio Sindacale) individualmente considerati e l'Organo di controllo interno (Collegio Sindacale) collegialmente considerato;
- la società di revisione;
- i dipendenti di Newpal;
- i rappresentanti, a qualunque titolo validamente costituito secondo le leggi italiane, della Società;
- i consulenti e i tecnici esterni e i Partners.

Newpal opera affinché il Modello e le sue regole di funzionamento, siano adeguatamente portate a conoscenza dei predetti portatori di interesse.

Tale diffusione riguarda tutti i soggetti sopra evidenziati, con un livello di approfondimento che varia a seconda del ruolo e delle competenze attribuite agli stessi.

A tal fine, la Società si impegna a pubblicare sul sito www.newpal.it il Modello, nonché a diffondere copia dei documenti che risultano parti integranti dello stesso, come per esempio il Codice etico e a provvedere all'invio periodico di *e-mail* di aggiornamento, nonché a collaborare con l'Organismo di Vigilanza nella predisposizione di appositi corsi di formazione e di aggiornamento indirizzati ai dipendenti e preposti della società.

Tali corsi di formazione si concretizzeranno in lezioni vertenti sulle procedure interne della Società atte a prevenire il compimento dei reati *infra* analizzati attraverso:

- la fornitura di materiale didattico;
- l'ausilio di consulenti esterni;
- lo svolgimento periodico di *case study* per verificare l'apprendimento da parte di tutto il personale coinvolto.

Newpal ha provveduto a trasmettere ai portatori di interesse la documentazione inerente

all'approvazione del Modello; per i soggetti neoassunti o che intraprenderanno per la prima volta un'attività di collaborazione con la Società, tale comunicazione sarà effettuata nel momento in cui verrà ad esistenza il rapporto con Newpal.

PARTE SPECIALE

PARTE SPECIALE I - DELITTI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

1. I DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO).

1.1. Premessa.

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma c.p. commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, richiamate dall'art. 25-*septies* del Decreto, se commessi nell'interesse esclusivo della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica. L'art. 25-*septies* del Decreto individua i seguenti reati presupposto che comportano la responsabilità amministrativa della Società:

- omicidio colposo, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, co. 5, c.p.).

In particolare, in base all'art. 583 c.p., la lesione personale è grave:

- se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo di tempo superiore a quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, una mutilazione che renda l'arto inservibile ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare ovvero una permanente e grave difficoltà di favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo delle norme del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza, di seguito, "TUS"), ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela della integrità fisica dei lavoratori. In dettaglio, l'art. 30 del TUS indica le condizioni essenziali che il Modello deve rispettare per essere conforme ai requisiti di idoneità ai fini dell'efficacia esimente in ordine alla responsabilità amministrativa dell'Ente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le Procedure specifiche non potranno, quindi, prescindere dagli specifici contenuti tecnici elencati all'interno dell'art. 30, che assurgono a regole cautelari di settore indispensabili per l'applicazione della scriminante in parola.

**

1.2. Funzione della Parte Speciale I.

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, dagli Organi Sociali di Newpal, dai componenti degli stessi nonché dai suoi Consulenti e *Partner*. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- indicare le procedure che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti, Soci e *Partners*

- di Newpal sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con questo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

**

1.3. Processi Sensibili in relazione al rispetto delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Le attività sensibili che Newpal ha individuato al proprio interno sono, in generale, gli adempimenti e le incombenze dipendenti o connessi agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, si ritiene che le Aree sensibili da presidiare siano in particolare le seguenti: gestione del personale negli stabilimenti;

- 1) scelta e gestione dei rapporti con le ditte fornitrici di servizi, anche non prevalenti;
- 2) controlli dei documenti di idoneità professionale delle ditte fornitrici di servizi, anche non prevalenti;
- 3) gestione dei rapporti con i soggetti incaricati di redigere il documento di valutazione del rischio delle imprese esterne, ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza;
- 4) verifica di conformità del documento di valutazione del rischio e di tutti gli altri documenti predisposti da Newpal in materia di sicurezza, rispetto alle prescrizioni dettate dalla normativa in materia di sicurezza, con particolare riferimento ai rischi specifici dell'attività produttiva posta in essere;
- 5) gestione dei rapporti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e con il Medico Competente.

Le figure coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono state individuate nelle persone appartenenti al SPP del Gruppo CPR System.

**

1.4. Documenti recepiti dal Modello.

Newpal, oltre a tutti i documenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, ha adottato il manuale di Gruppo CPR System e tutte le procedure in esso contenute quando di pertinenza, per la Gestione della Qualità Ambientale e di Sicurezza sostanzialmente conforme alla norma ISO 14001 e contenente anche elementi connessi alla norma OHSAS 45001.

I principi contenuti nel predetto Manuale vengono integralmente recepiti dal Modello e ne costituiscono parte integrante.

Oltre al Manuale per la Gestione della Qualità Ambientale e di Sicurezza, l'elenco dei documenti di Newpal a cui il Modello fa rinvio come fonti di precetti cui attenersi, sono riportati negli allegati che verranno tempo per tempo aggiornati.

È possibile visionare tali documenti all'interno della Società ed estrarne copia.

**

1.5. Principi di comportamento.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Newpal (e dei suoi Dipendenti, Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) di porre in essere qualsivoglia comportamento contrario a quanto previsto nei seguenti Principi di comportamento in tema di sicurezza sul lavoro.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono evitare di porre in essere, collaborare o dare causa:

- alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-*septies* del Decreto);

- a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.

Tutti i Destinatari del presente Modello devono attenersi alle seguenti regole di condotta:

- rispettare gli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti fisici, chimici, biologici;
- svolgere le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- svolgere le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti e degli altri rapporti contrattuali che Newpal intrattiene con ditte terze (appaltatrici, subappaltatrici, di stoccaggio dei materiali, ecc.), riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- svolgere attività di sorveglianza sanitaria;
- svolgere attività di formazione e informazione dei lavoratori;
- svolgere attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisire i certificati e i documenti obbligatori per legge;
- effettuare verifiche periodiche circa l'applicazione e l'efficacia delle procedure adottate;
- rispettare – una volta adottato – il SGSL (sistema di gestione della sicurezza sul lavoro) di Newpal;
- verificare costantemente il rispetto delle procedure interne e dei vari livelli di controllo autorizzativi previsti;
- definire e verificare i compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori in materia di sicurezza;
- verificare costantemente la documentazione attestante i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e degli eventuali addetti allo stesso servizio, nonché del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
- controllare la documentazione, anche eventualmente prodotta da soggetti esterni incaricati, per le richieste di ogni tipo di autorizzazione, licenza, concessione od altro ed in particolare:
 - la documentazione relativa all'ottenimento dei certificati di prevenzione incendi e/o al soddisfacimento delle richieste da parte degli organi preposti alla vigilanza in materia di rischi ed incendi;
 - la documentazione relativa alle autorizzazioni da ottenere per finalità connesse alla normativa di settore;
 - la documentazione con riferimento la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi comprese le norme sull'osservanza delle leggi sanitarie, quelle in materia antinfortunistica e quelle sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- verificare, in caso di assunzione diretta del personale da parte di Newpal il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali in materia di assunzione e rapporto di lavoro in generale;
- verificare il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro;
- verificare costantemente il rapporto dei responsabili di stabilimento in materia di rapporti con i lavoratori;
- richiedere ai *Partners* e ai fornitori di Newpal il rispetto degli obblighi di legge in tema di lavoro minorile e delle donne, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, i diritti sindacali o comunque di associazioni e di rappresentanza così come previsti dalla normativa vigente;
- selezionare in modo accurato le controparti destinate a fornire particolari servizi (appaltatrici, comodatarie, ecc.) ed in particolare le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata, siano esse *Partners* o fornitori, sulla base di apposite procedure

interne.

Inoltre:

- è dovere di ogni dipendente di Newpal osservare le norme antinfortunistiche e usare puntualmente e con diligenza i dispositivi di protezione individuale ed i mezzi di prevenzione che sono messi a disposizione della Società e forniti in dotazione (quali guanti, scarpe antinfortunistiche, indumenti alta visibilità, ecc.);
- ciascun lavoratore deve provvedere alla propria pulizia personale mantenendo ordinato il proprio posto di lavoro;
- è vietato fumare all'interno di tutti i locali; è possibile fumare solo all'esterno oppure entro le aree o locali prestabiliti e segnalati;
- il lavoratore è invitato a tenere un comportamento idoneo al ruolo in cui opera (non sono ammessi comportamenti ludici, scherzosi, ecc.) ed è suo preciso obbligo conservare in buono stato il materiale messo a sua disposizione dalla Società, rispettare l'ambiente e i colleghi di lavoro;
- è vietato introdurre e consumare bevande alcoliche (ivi compresa birra) nei locali di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa in stato di ebbrezza e/o comunque di alterazione fisica;
- è vietato introdursi nei locali di lavoro ed iniziare l'attività lavorativa in stato di alterazione fisica dovuta all'assunzione di farmaci o psicofarmaci;
- è obbligatorio utilizzare i percorsi pedonali;
- è proibito consentire l'accesso a persone non autorizzate ai locali dell'azienda;
- è proibito al lavoratore compiere di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di sua competenza e che possano perciò compromettere in qualsiasi modo la sicurezza anche di altri lavoratori e/o il danneggiamento degli impianti;
- è dovere del lavoratore attenersi ai comportamenti indicati nella cartellonistica di sicurezza e di divieto esposta nei luoghi di lavoro;
- il lavoratore non deve permanere in luoghi diversi da quelli in cui compie il proprio servizio o la propria opera; inoltre, non deve richiedere - senza una previa autorizzazione della direzione di Newpal - direttamente al personale delle ditte esterne aiuti o collaborazioni o imporre ordini per lo svolgimento dei lavori di competenza.

**

1.6. Procedure specifiche.

1.6.1 Individuazione dei responsabili e identificazione dei poteri loro attribuiti.

Ai fini dell'individuazione dei responsabili e dell'identificazione dei poteri loro attribuiti, Newpal ha stabilito una serie di conferimenti di incarico per distribuire a cascata le responsabilità e i compiti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e igiene ambientale all'interno della Società.

Detto sistema è concepito in modo tale da facilitare:

- da un lato, un presidio capillare di tutte le aree,
- dall'altro, un meccanismo di controllo gerarchico, sia operativo sia in termini di attribuzione delle risorse necessarie ad assicurare tutti gli strumenti opportuni e necessari alla sicurezza.

I responsabili così individuati devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i poteri attribuiti ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008, e da tutte le altre leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale.

L'OdV sarà costantemente tenuto aggiornato dai soggetti responsabili di volta in volta individuati, sui cambiamenti al sistema delle procure, come decisi dal Consiglio di Amministrazione, congiuntamente con le strutture operative coinvolte ed in particolare dai soggetti investiti delle seguenti funzioni: responsabile del servizio prevenzione e protezione nominato dall'Azienda (RSPP); eventuali responsabili della sicurezza sul lavoro nominati dai lavoratori (RLS); responsabile operativo e gestione magazzini, responsabile della direzione generale; medico competente.

*

1.6.2. *Identificazione continua dei pericoli, loro valutazione e implementazione delle misure di controllo necessarie.*

Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini dell'identificazione continua dei pericoli in materia di sicurezza sul lavoro, della loro valutazione e dell'implementazione delle misure di controllo necessarie, Newpal adotterà opportune ulteriori procedure ove necessario.

Anche tali procedure faranno parte integrante del presente Modello ed i Destinatari del Modello (Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti ad applicarle ed osservarle.

*

1.6.3. *Definizione, documentazione e comunicazione di ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono tutte le attività suscettibili di influenzare i rischi per la salute e la sicurezza.*

Ai fini della definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano l'attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza, Newpal si è dotata di un organigramma per la sicurezza.

Per i compiti e le responsabilità si rinvia a quanto previsto dalla legislazione tempo per tempo vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

*

1.6.4. *Definizione delle competenze necessarie a coloro che devono eseguire compiti suscettibili di avere conseguenze sulla sicurezza.*

Coloro che eseguono compiti che possono avere conseguenze sulla sicurezza devono avere le competenze necessarie: tali preparazioni devono essere definite in termini di formazione, addestramento e/o pratica idonea. Per assicurarsi che tali competenze siano presenti, Newpal ha predisposto attività di informazione, formazione e addestramento, come previsto dal D.lgs. 81/08, rivolto alle proprie figure aziendali (lavoratori, preposti, dirigenti).

Tale piano è articolato nei seguenti ambiti d'intervento:

- 1) informare i lavoratori Dipendenti e/o i loro rappresentanti nella Società e/o lo stabilimento riguardo a:
 - a) rischi per la sicurezza e la salute riguardanti sia la Società e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o funzione;
 - b) le misure e le attività di prevenzione e protezione riguardanti sia la Società e/o lo stabilimento in generale, sia ciascun tipo di posto di lavoro e/o di funzione e, in particolare, le misure prese in materia di pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori;
- 2) formare ciascun lavoratore, in tema di sicurezza e salute, con appropriate informazioni e istruzioni relative, in particolare, al suo posto di lavoro o alla sua funzione almeno in occasione di:
 - a) assunzione;
 - b) trasferimento o cambiamento di funzione;
 - c) cambiamento di attrezzature di lavoro;
 - d) introduzione di nuove tecnologie.

Riguardo alle società fornitrice di servizi in appalto, si applicherà quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. 81/08.

*

1.6.5. *Divulgazione di informazioni su sicurezza e salute ai dipendenti e alle altre parti interessate.*

Al fine di garantire la divulgazione delle informazioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, la società organizzerà per i Dipendenti e preposti attività periodiche di formazione, volte ad informare e a chiarire quali siano i diritti e i doveri in capo agli stessi, con

riferimento alla normativa in materia di sicurezza.

Newpal, inoltre, attuerà programmi che stabiliscono le modalità mediante le quali il responsabile del servizio di prevenzione e protezione procede all'effettuazione di sopralluoghi periodici nelle diverse aree aziendali.

La Società organizzerà periodicamente degli incontri con i preposti alla funzione di controllo in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, con l'obiettivo primario di migliorare continuamente il livello di protezione e prevenzione all'interno dell'Azienda;

*

1.6.6. Controlli in caso di appalti.

Nel caso di appalto di lavori e/o servizi, la Società ha adottato una specifica procedura di controllo che attiene:

- sia alla fase genetica del rapporto, con verifiche su:
 - a) la struttura dell'appaltatore;
 - b) l'attività svolta dall'appaltatore;
 - c) il contratto di appalto, con particolare riferimento a
 - verifica clausole sul personale dell'appaltatore ed i relativi standard (es. l'appaltatore si avvarrà esclusivamente di lavoratori maggiorenni dipendenti assunti e occupati regolarmente nel rispetto delle norme di Legge e di contratto collettivo; ai lavoratori dell'appaltatore si applicherà il CCNL per il settore relativo all'oggetto dell'appalto e sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative in ambito nazionale e che saranno garantiti i minimi retributivi contrattualmente previsti, ecc.);
 - verifica clausole su esibizione documentazione per: (i) il controllo della regolarità delle forme contrattuali del rapporto di lavoro del personale impiegato nell'appalto; (ii) il controllo del rispetto della normativa di sicurezza; (iii) il controllo circa la regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa dei dipendenti coinvolti nell'appalto; (iv) la clausola risolutiva espressa e/o clausola penale nel caso di omissioni e/o irregolarità nella documentazione richiesta dal committente;
 - verifica clausole contrattuali relative al rispetto della normativa di sicurezza ed ambientale rilevante per il singolo contratto di appalto;
- sia alla fase esecutiva del rapporto, con verifiche su:
 - a) il personale dell'appaltatore, con particolare riferimento alla regolarità instaurazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti coinvolti nell'appalto (richiesta consegna modelli Unilav), alla regolarità retributiva, contributiva ed assicurativa dei dipendenti coinvolti nell'appalto (richiesta di consegna dei seguenti documenti: DURC, LUL, Mod. UNIEMENS, Copia quietanze assicurazione RCT – RCO, Registro giorni e orari del personale impiegato, attestazione regolare accantonamento TFR);
 - b) la gestione della sicurezza, con particolare riferimento alla sicurezza e sulla formazione del personale per lo svolgimento del servizio e/o opera oggetto dell'appalto (richiesta di consegna dei seguenti documenti: DVR; autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità professionale, del piano sicurezza, della nomina RSPP, della nomina del medico competente, del RLS, preposti; elenco dei dispositivi di protezione individuale; elenco dei lavoratori e delle idoneità sanitarie, delle attestazioni inerenti formazione dei lavoratori ex artt. 36 e ss. TU Sicurezza 2008 nonché degli attestati per l'uso di specifiche attrezzature necessarie all'esecuzione dell'appalto; dichiarazione di assenza di provvedimenti ex art. 14 TU Sicurezza 2008).

Tale procedura è espressamente richiamata nell'allegato Checklist Appalti, facente parte dell'allegato Procedure/Documenti area Sicurezza/Ambiente del presente Modello e ne costituisce parte integrante.

**

1.7. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare, l'OdV, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio, i Collaboratori, i Consulenti, i Partners, i fornitori, ecc.), coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, che operano per conto e nell'interesse di Newpal, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del Decreto (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione del medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai delitti commessi in violazione delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

PARTE SPECIALE II – REATI AMBIENTALI

1. I REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO).

1.1. Premessa.

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali richiamati dall'art. 25-*undecies* del Decreto, se commessi nell'interesse esclusivo della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica.

L'art. 25-*undecies* del Decreto individua i seguenti reati presupposto che comportano la responsabilità amministrativa della Società:

- › nell'ambito del Codice Penale,
 - inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
 - disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
 - traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
 - uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
 - distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- › nell'ambito del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 – Norme in materia ambientale (T.U.A.),
 - sanzioni penali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13);
 - attività di gestione di rifiuti non autorizzata [art. 256, commi 1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 (primo periodo)];
 - bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2);
 - violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari [art. 258, comma 4 (secondo periodo)];
 - traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
 - attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260, ora art. 452-*quaterdecies* c.p.);
 - sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti [art. 260-bis, commi 6, 7 (secondo e terzo periodo) e 8 (primo e secondo periodo)];
- › nell'ambito del D.lgs. 150 del 7 febbraio 1992,
 - artt. 1, commi 1 e 2 e 2, commi 1 e 2;
 - articolo 3-bis, comma 1;
- › nell'ambito della L. 549 del 28 dicembre 1993 – Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente,
 - cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (art. 3, comma 6);
- › nell'ambito del D.lgs. 202 del 6 novembre 2007 – Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi,
 - inquinamento doloso (art. 8, commi 1 e 2);
 - inquinamento colposo (art. 9, commi 1 e 2).

**

1.2. Funzione della Parte Speciale II.

La presente Parte Speciale II si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti e da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, direttamente o indirettamente, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto ai reati ambientali per l'espletamento della propria attività lavorativa in favore di Newpal.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei Reati in essa considerati. Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- dettagliare le procedure che i Dipendenti, e chiunque, direttamente o indirettamente, sia coinvolto nelle attività "sensibili" rispetto ai reati ambientali, sono chiamati ad osservare ai

- fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le previste attività di controllo, monitoraggio e verifica.

**

1.3. Processi Sensibili nell'ambito dei reati ambientali.

In considerazione delle attività svolte da Newpal e della sua struttura interna, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio, nelle quali potrebbero essere commessi i reati di cui all'art. 25-*undecies* del Decreto:

- verifica e richiesta autorizzazioni necessarie in materia ambientale;
- verifica rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni o emanate dall'autorità competente;
- tenuta dei registri e formulari in materia di rifiuti e di emissioni in atmosfera;
- gestione acque reflue del sistema fognario;

Le figure coinvolte nello svolgimento di tali processi sensibili sono state individuate nelle persone appartenenti all'organizzazione del Gruppo CPR System.

**

1.4. Documenti recepiti dal Modello.

L'elenco dei documenti di Newpal a cui il Modello fa rinvio come fonti di precetti cui attenersi, sono riportati negli allegati che verranno tempo per tempo aggiornati.

È possibile visionare tali documenti all'interno della Società ed estrarne copia.

**

1.5. Principi di comportamento.

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione degli scarichi di acque reflue, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, all'interno di Newpal (Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte), devono in generale:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in merito alla gestione degli scarichi di acque reflue, dei rifiuti e delle emissioni in atmosfera di Newpal;
- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reati ambientali sopra indicate.

Al riguardo, va osservato che Newpal ha adottato una specifica politica ambientale ed una procedura di identificazione degli aspetti ambientali, come indicato nel manuale di Gruppo CPR System per la Gestione della Qualità Ambientale sostanzialmente conforme alla norma ISO 14001.

La Politica Ambientale e di Sicurezza Newpal è elaborata congiuntamente dalla Direzione e dal responsabile di Gestione Ambientale e successivamente verificata ed approvata dalla Direzione. Tale politica è stabilita in coerenza ai requisiti fissati dalla norma UNI EN ISO 14001, nel rispetto e nella salvaguardia di tutte le risorse utilizzate nell'azienda e con l'obiettivo di interagire nel modo minore possibile con l'ambiente e ridurre il più possibile il rischio per la salute dei lavoratori in azienda.

Con la definizione della Politica Ambientale e della Sicurezza viene espresso l'impegno da parte di tutta l'organizzazione a:

- rispettare la legislazione ambientale e della sicurezza sul lavoro vigente;
- migliorare in modo continuo le prestazioni ambientali e della sicurezza sul lavoro correlate all'attività aziendale;
- ridurre i consumi delle risorse naturali e i rischi per i lavoratori;
- prevenire e/o ridurre i potenziali impatti ambientali e l'inquinamento.

La Politica Ambientale e della Sicurezza è contenuta nel Manuale e nel Piano di gestione

Qualità Sicurezza Ambiente.

La Politica Ambientale e della Sicurezza è poi diffusa e fatta conoscere a tutti i dipendenti mediante affissione della stessa nei luoghi comuni, in apposite bacheche, e la pubblicazione sulla intranet aziendale.

Ogni anno, in conformità alla politica stabilita, viene elaborato un Piano di Gestione della Qualità e della sicurezza ambientale ove vengono definiti gli obiettivi, i traguardi, le azioni e le risorse per il loro conseguimento.

Il documento rimane comunque disponibile per tutti coloro ne facessero richiesta.

Tutti i dipendenti sono tenuti a conoscerne la Politica Ambientale e ad operare coerentemente ai principi in essa fissati.

La politica ambientale viene rivista annualmente nel corso del riesame del SGI da parte della direzione. In tale occasione essa viene riaffermata o modificata, a seguito di esigenze interne o di fattori esterni che possono influenzare gli orientamenti aziendali in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro.

L'identificazione iniziale degli aspetti ambientali prende in considerazione i seguenti fattori:

- emissione in atmosfera;
- scarichi liquidi;
- produzione e gestione dei rifiuti;
- inquinamento del sottosuolo e delle acque sotterranee;
- sorgenti rumore e vibrazioni;
- consumo acqua;
- consumo energia elettrica;
- consumo combustibili;
- consumo altre materie non rinnovabili;
- campi elettromagnetici;
- presenza materiali o sostanze pericolose;
- attività pericolose;
- stoccaggio sostanze pericolose;
- attività indotte;
- polveri.

Per ognuno degli aspetti ambientali individuati sono stimati i possibili impatti, intesi come le modificazioni sull'ambiente conseguenti agli aspetti ambientali considerati (la relazione tra effetti ed impatti è una relazione di causa-effetto).

Tale valutazione viene effettuata sulla base di dati ed informazioni oggettive, ove possibile quantificate, raccolte e documentate su apposito questionario.

L'identificazione degli aspetti ambientali e la valutazione della relativa significatività è aggiornata periodicamente (almeno ogni tre anni).

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (ad esempio Collaboratori, Consulenti, Partners, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto e nell'interesse di Newpal, i relativi contratti, secondo precisi criteri di selezione definiti nel presente Modello, devono:

- essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del Decreto (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimo con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto)

e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;

- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (ovvero, se si tratta di soggetto straniero e operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti ai reati ambientali previsti dal Decreto) (ad esempio: clausole risolutive espresse, penali).

**

1.6. Procedure specifiche.

Per le attività nell’ambito delle categorie di operazioni a rischio sopra individuate, i Dipendenti e tutti i soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, nel trattamento dei dati personali all’interno di Newpal, nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte, devono attenersi alle seguenti procedure:

- i rapporti nei confronti della PA e con riferimento alle autorità preposte alla vigilanza sulle norme in materia ambientale per le aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, individuando il responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni a qualunque titolo questi vengano fatti anche in materia ambientale, devono essere anch’essi redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati dal soggetto responsabile;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità;
- con riferimento ed in relazione a ciascuna delle aree sensibili sopra riportate, è necessario:
 - prevedere attività di informazione di tutti i lavoratori;
 - prevedere attività di informazione e formazione dei lavoratori che, nell’ambito dell’organizzazione aziendale, operano nell’ambito delle attività operative a rischio di reato;
 - prevedere attività di informazione ai lavoratori delle ditte esterne che operano negli stabilimenti di Newpal;
 - prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza ambientale da parte dei lavoratori, individuando all’interno di ciascun stabilimento specifiche figure a ciò deputate;
 - predisporre norme interne di protezione e sicurezza ambientale adeguate ai rischi in materia ambientale;
 - acquisire e conservare la documentazione inerente agli adempimenti a leggi, regolamenti e norme di tutela ambientale;
 - conservare la documentazione inerente agli iter autorizzativi, alle autorizzazioni, alle certificazioni e ogni documentazione inerente, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
 - conservare la documentazione inerente alla regolamentazione interna aziendale;
 - effettuare un costante monitoraggio delle procedure aziendali, assicurando una adeguata e tempestiva revisione delle stesse, specie in caso di eventuale aggravamento del rischio o in caso di emergenza;
 - prevedere audit ciclici in materia ambientale;
 - monitorare la normativa ambientale e gli adempimenti dalla stessa richiesti;
 - verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento in relazione al semestre precedente;
- è necessario verificare, in relazione alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, la

necessità di ottenere l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue;

- è necessario provvedere all'ottenimento dell'autorizzazione nei tempi previsti dalla legislazione vigente ed attuare, per gli impianti non ancora autorizzati, i controlli previsti nell'ambito dei disposti legislativi ad essi applicabili;
- è necessario attuare le disposizioni previste dall'autorizzazione in merito a: rispetto dei valori limite discarico e delle prescrizioni, metodi di campionamento e di analisi, periodicità dei controlli di competenza;
- è necessario verificare le misure di concentrazione delle sostanze inquinanti negli scarichi e la corretta tenuta dei registri di manutenzione, in conformità e con frequenza non inferiore a quanto indicato dagli atti autorizzativi;
- è necessario mantenere e rinnovare entro i termini previsti dalla legislazione vigente le autorizzazioni agli scarichi;
- è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione in caso di modifica sostanziale degli impianti;
- è necessario verificare periodicamente la corretta attuazione dei precedenti adempimenti;
- è necessario verificare che i consulenti, i *partners* ed i collaboratori in generale, dedicati agli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti, ivi inclusi il trasportatore, la società incaricata dello smaltimento, siano scelti con metodi trasparenti e secondo specifica procedura aziendale che preveda l'approvazione finale da parte della Direzione Aziendale;
- è necessario verificare che gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni (per esempio tecnici per la preparazione della documentazione tecnica propedeutica al fine del rinnovo delle autorizzazioni e al rispetto delle norme ambientali), siano redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati dal soggetto responsabile;
- è necessario verificare che il certificato di analisi dei rifiuti predisposto deve contenere solo informazioni veritieri e corrette, in base ad apposito processo di analisi;
- è necessario aggiornare i registri di carico e scarico all'atto di produzione e movimentazione del rifiuto;
- è necessario gestire il deposito temporaneo dei rifiuti in accordo con la legislazione vigente;
- è necessario compilare ed emettere i formulari di identificazione dei rifiuti relativi al trasporto fuori dal sito; richiedere e verificare le autorizzazioni necessarie a tutti i soggetti coinvolti nelle varie fasi della gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento);
- è necessario compilare la scheda rifiuto.

Fermo restando quanto sopra previsto, ai fini dell'identificazione continua dei pericoli ed aspetti ambientali, della loro valutazione e dell'implementazione delle misure di controllo necessarie, Newpal ha adottato, nell'ambito del Sistema per la Gestione della Qualità Ambientale e di Sicurezza, ulteriori procedure che fanno parte integrante del presente Modello e che i dipendenti di Newpal (Consulenti, Soci e *Partners* nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) sono tenuti ad applicare ed osservare.

Tali procedure sono indicate nell'allegato Procedure/Documenti area Sicurezza/Ambiente del Modello.

**

1.7. Le verifiche dell'Organismo di Vigilanza.

L'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle Attività sensibili, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare, l'OdV, con il supporto delle funzioni competenti, verifica il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche, nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

In ragione dell'attività di vigilanza attribuita all'OdV, nel presente Modello, a tale organismo viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale che lo stesso ritiene rilevante al fine del monitoraggio delle Attività sensibili individuate nella presente Parte Speciale.